SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

"Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali"

Modulo operativo 2026

* * * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata "Regione");

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281 e P.IVA 00742430283, di seguito denominata per brevità anche "TESAF",
di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Con Deliberazione della Giunta regionale n. _____del _____, Allegato A è stato approvato il Progetto "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali".
b. È stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - Unità Organizzativa Fitosanitario e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali;
c. con Deliberazione della Giunta regionale n. _____del_____, Allegato B è stato inoltre approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
d. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, …" ai sensi dell'articolo 2 comma 1 "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";
e. L'Università degli Studi di Padova "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali…" (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
f. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l'U.O. Fitosanitario– Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha valutato la necessità di indagare e approfondire il ruolo di patogeni fungini sulle colture in seguito a segnalazioni di operatori del settore;
g. Non esistono ancora in Italia informazioni precise sulle condizioni che favoriscono le infezioni e sull'epidemiologia di alcune malattie fungine;
h. L'identificazione delle specie fungine prevalenti responsabili di queste fitopatie in Veneto è necessaria per avere informazioni sull'aggressività dei ceppi patogeni, sulle condizioni climatiche ideali di sviluppo, sulla produzione e diffusione di spore, sulla preferenza per specifici tessuti da attaccare (radici, fusto, foglie, frutti), sulla suscettibilità varietale e sulla sensibilità ai fungicidi.
i. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l'U.O. Fitosanitario– Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha valutato indispensabile un'indagine circa i mezzi di difesa integrata utilizzabili al contrasto dei suddetti patogeni;
j. La definizione di una strategia di difesa efficace contro i patogeni fungini indentificati è fondamentale per fornire un concreto aiuto all'agricoltura veneta e nazionale;
k. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;

l. La Regione del Veneto e TESAF concordano di attivare una collaborazione volta a identificare e approfondire le conoscenze sui patogeni fungini delle colture mediante analisi di laboratorio e prove sperimentali di campo e semi-campo;
m. L'U.O. Fitosanitario ha valutato positivamente la proposta di progetto avanzata dal TESAF e trasmessa con protocollo 564422 del 15/10/2026;
n. che il Progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione per i) l'isolamento e l'identificazione morfologica e molecolare delle specie di funghi patogeni coinvolti nelle fitopatie osservate nel comparto cerealicolo e ortofrutticolo in Veneto e ii) per lo svolgimento di prove di campo e semi-campo.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un t ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione e il TESAF nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1) La Regione e TESAF si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali"", come descritto nell'Allegato A della DGR _____del_____;
2) Il presente Accordo riguarda l'attuazione del Modulo operativo 2026 come descritto nel successivo art. 2;
3) L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – A**ttività programmate per il 2026**

Per il 2026, il Progetto prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

Attività di laboratorio:

- Identificazione molecolare delle specie fungine patogene rilevanti per il comparto ortofrutticolo (es. Colletotrichum spp., Stemphylium vesicarium, Venturia spp., Alternaria spp., Diaporthe spp.);
- Isolamento in piastra su terreni agarizzati di ceppi fungini patogeni partendo da tessuti infetti (radici, fusto, foglie, frutti).

Attività di campo:

- Test di patogenicità effettuati in semi campo per comprendere in modo approfondito come si sviluppa una determinata malattia;
- Prove di efficacia di prodotti fitosanitari contro le principali fitopatie che minano la qualità dei raccolti;
- Eventuale utilizzo e messa a punto di modelli sperimentali per impostare la difesa fitosanitaria contro il patogeno Colletotrichum spp. in melo.

Si riconosce un importo forfettario pari al 15% del costo diretto del personale per le spese generali.

Fino ad una rimodulazione, pari al 20% delle singole macrocategorie delle singole voci di spesa sul totale finanziato dalla Regione del Veneto, senza incremento dell'importo di progetto, non è necessaria autorizzazione scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1) Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario;
2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali è il prof. _____;

ART. 4 – Obblighi delle parti

1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2) Il TESAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio e di campo.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e ha la durata fino al 31/12/2026. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto, o altro atto idoneo, del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

1) La Regione riconosce a TESAF un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da TESAF per l'attuazione del Modulo operativo 2026 fino ad un massimo di euro **50.000,00.**
3) l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali contribuirà alle spese fino ad un massimo di euro **50.600,00.**
4) TESAF presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.
5) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
6) La liquidazione del contributo avverrà a seguito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione e relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.
2) La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.
3) La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il Progetto, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
4) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al TESAF e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero

instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

1) La Regione e TESAF si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate da TESAF che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3) Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del TESAF.

REGIONE VENETO

Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - Unità Organizzativa Fitosanitario

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali